



CITTÀ DI FIESOLE

Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N.31

Seduta del 31/05/2022

OGGETTO: Servizio di gestione dei rifiuti. Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2022 e approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2022.

L'anno 2022, e questo giorno trentuno del mese di Maggio, alle ore 15:00, nell'aula consiliare del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta aperta di prima convocazione.

Risultano presenti N° 13 Consiglieri ed assenti N° 4 Consiglieri, come segue:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	RAVONI ANNA	x		10	BALZANI SIMONA	x	
2	LUTI FEDERICA		x	11	RIMI MATTEO	x	
3	GALARDI MARTINA	x		12	SARTORIO DUCCIO	x	
4	FALLI FABIOLA	x		13	MANZINI TOMMASO	x	
5	TANGANELLI DAVID	x		14	AGLIETTI ANDREA		x
6	BRANCATO GIUSEPPE		x	15	LIPPI SERENA	x	
7	BERTI MATTEO	x		16	NUTI BARBARA		x
8	BALDANZI SIMONE	x		17	GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA	x	
9	CIABINI ROBERTO	x					

Risultano assenti giustificati: BRANCATO GIUSEPPE, NUTI BARBARA

Risultano assenti: LUTI FEDERICA, AGLIETTI ANDREA

Sono presenti gli Assessori: CECCHINI GIAN-MARCO, SURIANO SALVATORE

Presiede Dott. Duccio Sartorio in qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa Il Segretario Generale, Dott. Rocco Cassano, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Passa poi alla trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.

Il resoconto completo del dibattito consiliare è riportato nel separato verbale integrale della seduta, cui si rinvia.

Udito l'Assessore Suriano che illustra l'atto;

Udita la dichiarazione di voto contraria della Consigliera Gallego Bressan;

Udita la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Manzini;

Udita la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Ciabini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Preso atto che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

Dato atto che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Preso atto che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

Rilevato che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;

- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Verificato che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'Ente Territorialmente Competente (ETC) o, in sua assenza, al Comune;

Dato atto che con Legge Regionale Toscana n. 69/2011 è stata costituita l'Autorità "ATO Toscana Centro" - Ente avente personalità giuridica di diritto pubblico e rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia – la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sul servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Dato atto quindi che "ATO Toscana Centro" svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA relative alla gestione integrata di ambito dei rifiuti solidi urbani;

Dato atto che a seguito di gara pubblica svolta nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006, ATO Toscana Centro ha selezionato Alia Servizi Ambientali SpA (Alia) quale affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni dell'Ambito Toscana Centro tra i quali anche il Comune di Fiesole;

Considerato che Alia, in conformità a quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in applicazione del MTR-2, ha predisposto e trasmesso all'Ente territorialmente competente il cd. PEF "grezzo" degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 e la documentazione di propria competenza;

Vista la deliberazione dell'Assemblea di ATO Toscana Centro n.7 del 23 maggio 2022, acquisita agli atti con protocollo n. 14955 del 23/05/2022 con cui sono stati approvati i PEF degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte del Gestore (Alia) per l'ambito di riferimento, del quale fa parte il territorio del Comune di Fiesole, per gli anni 2022-2025 e le relative relazioni di accompagnamento comprensive degli allegati e predisposte secondo lo schema di cui alla determinazione n. 2/DRIF/2021;

Dato atto che nella suddetta deliberazione si riporta che:

“Considerato, inoltre, che:

- le risultanze dell'applicazione dei coefficienti al PEF grezzo 2022 hanno evidenziato un incremento tariffario superiore al limite per l'annualità 2022 per n. 43 comuni della concessione ALIA; pertanto, l'Autorità ha ritenuto necessario rimodulare la differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite tariffario nelle diverse annualità del PEF pluriennale di ciascun ambito tariffario della gestione ALIA per consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025 nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti determinazioni, in coerenza con quanto previsto dal comma 4.5 del MTR-2;
- con procedure partecipate dal gestore ALIA, è stata determinata l'entità del riconoscimento degli oneri ammissibili ai sensi del MTR-2 non ancora recuperati, provvedendo alla rimodulazione dell'eccedenza tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, anche

successivamente al 2025, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l'equilibrio della gestione ALIA;

- ALIA ha prospettato all'Autorità e inserito nell'elaborazione del PEF grezzo di ciascuno dei Comuni gestiti, una proposta di rimodulazione con eccedenza delle entrate tariffarie di riferimento rispetto al limite;
- la differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite tariffario, anche in considerazione di quanto già emerso in sede di predisposizione tariffaria per le annualità 2020 e 2021, è stata validata da questa Autorità e ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dei gestori e coerente con gli obiettivi di adeguamento tecnico del servizio.”

Rilevato che il Comune di Fiesole rientra tra i 43 comuni della concessione ALIA per cui è stato evidenziato un incremento tariffario superiore al limite per l'annualità 2022 ma con la soluzione condivisa tra ALIA e ATO di cui sopra tale incremento non ha riflessi immediati e diretti sul bilancio di previsione di questo Comune;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28 aprile 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente che il Piano finanziario 2022-2025 validato da ATO Toscana Centro e la relativa documentazione, allegati alla presente deliberazione, dovranno essere trasmessi ad ARERA, ai fini della successiva approvazione da parte della stessa, in conformità alle relative previsioni della deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2);

Vista la nota del Servizio Lavori Pubblici con la quale si confermano le caratteristiche dei servizi attivi nel Comune di Fiesole elencati negli allegati alla relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025;

Atteso pertanto che la validazione del piano finanziario ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 159/99 e l'approvazione della tariffa di riferimento costituisce il presupposto per l'applicazione della TARI, nonché per la sua articolazione secondo le disposizioni del relativo Regolamento comunale e che per l'anno 2022 il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come determinato dal Piano Finanziario di cui sopra, ammonta ad € 3.633.647,00 suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto il comma 666 del richiamato art. 1 della legge 147/2013 che dispone: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”*;

Preso atto che la Città Metropolitana di Firenze con deliberazione del Consiglio Metropolitan del 23/12/2021 n. 111, ha confermato, anche per l'esercizio 2022, al 5% la misura del tributo provinciale per esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA);

Richiamata la propria deliberazione n. 68 del 24/06/2021 con la quale sono state approvate le tariffe Tari applicate per l'anno 2021;

Rilevato che, il Regolamento TARI all'art.6, comma 6, prevede – conformemente a quanto disposto dalla legge – che, per l'applicazione della tariffa, si provveda alla ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche, nonché dei coefficienti Ka, Kc, Kb e Kd, utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due categorie di utenze;

Ritenuto, pertanto, di mantenere invariato per l'anno 2022:

- la ripartizione del carico tariffario fra utenze domestiche e non domestiche ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, con le percentuali pari a 64,77% per le utenze domestiche e 35,23% per le non domestiche;
- i coefficienti utili per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti nell'allegato 1 al D.P.R n. 158/1999, confermando i valori riportati nell'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, conseguentemente, di approvare per l'anno 2022 la tariffa al metro quadro commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, come riportato nell'allegato B) a seguito di elaborazioni trasmesse al Comune di Fiesole da Alia Servizi Ambientali SpA ed effettuate sulla base della tariffa di riferimento 2022;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Dato atto che il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale ha il compito di approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Vista inoltre la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in base al quale *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 3, commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies, del decreto legge n. 228 del 30/12/2021, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (pubblicata sulla GU n. 49 del 28/02/2022), con i quali si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, da ultimo già differito al 31 marzo 2022 ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021 (pubblicato nella GU n. 309 del 30 dicembre 2021), è ulteriormente differito al 31 maggio 2022;

Dato atto che in seguito all'adozione del presente provvedimento occorrerà provvedere ad effettuare le conseguenti e necessarie variazioni al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Dipartimento Risorse;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000, data l'imminenza del termine per l'approvazione delle tariffe TARI stabilito dalla norma;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che la proposta di deliberazione in argomento è stata esaminata dalla 4^a Commissione Consiliare in data 31/05/2022, come risulta dal relativo verbale, con espressione di parere favorevole a maggioranza;

Con la seguente votazione, riscontrata e proclamata dal Presidente, espressa in modo palese e per alzata di mano:

-Assenti: n. 04 (Brancato, Nuti, Luti, Aglietti);
-Presenti: n. 13;

-Astenuti: n. --;
-Votanti: n. 13;
-Favorevoli: n. 12;
-Contrari: n. 01 (Gallego Bressan);

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto dell'approvazione, da parte dell'assemblea di A.T.O. con la deliberazione del 23 maggio 2022, del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti pluriennale 2022-2025 e della relativa documentazione, validato da ATO toscana Centro e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2, allegati da 1 a 10 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di precisare che la presente deliberazione, preordinata alla fissazione delle tariffe TARI per l'anno 2022, qualificandosi come presa d'atto, non costituisce implicita accettazione del contenuto della deliberazione dell'Assemblea di A.T.O. del 23 maggio 2022;
- 4) di disporre che la presente deliberazione venga inviata ad ATO Toscana Centro;
- 5) di dare atto che ATO Toscana Centro provvederà a trasmettere il Piano Economico Finanziario 2022-2025, la Relazione di accompagnamento, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte in conformità alle relative previsioni della deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99, oltre a tutta l'ulteriore documentazione prevista dalla norma, mediante l'apposita piattaforma online, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- 6) di confermare per l'anno 2022 la ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche nelle percentuali del 64,77% per le utenze domestiche e 35,23% per le utenze non domestiche;
- 7) di confermare per l'anno 2022 i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti nell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, riportati nell'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 8) di approvare gli importi unitari delle tariffe riportati nell'allegato B) accluso a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 9) di dare atto che in occasione della prima variazione utile verranno effettuate le conseguenti e necessarie variazioni al bilancio di previsione;
- 10) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente e dato atto dell'urgenza;
Visto l'art.134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con la seguente votazione, riscontrata e proclamata dal Presidente medesimo, espressa in modo palese e per alzata di mano:

-Assenti: n. 04 (Brancato, Nuti, Luti, Aglietti);
-Presenti: n. 13;
-Astenuti: n. --;
-Votanti: n. 13;
-Favorevoli: n. 12;
-Contrari: n. 01 (Gallego Bressan);

- 11) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio

Dott. Duccio Sartorio

Il Segretario Generale

Dott. Rocco Cassano

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.